



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
III SEZIONE (ESEC. - FALLIMENTI)

Il Giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza;

rilevato che la [REDACTED] snc di [REDACTED] e C. in liquidazione, [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto opposizione al precetto loro notificato in data 10.08.2020 dalla [REDACTED] Italia S.p.A. in forza del contratto di mutuo fondiario a rogito del notaio [REDACTED] di [REDACTED] del 29.04.2011, rep. n. [REDACTED];

rilevato che nelle opposizioni (sia preventive che successive) all'esecuzione non sussiste l'obbligo della mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. e) del D.Lgs. 28/2010;

rilevato che, tra i vari motivi di doglianza, vi è quello relativo all'illegittima apposizione della formula esecutiva essendo l'atto di mutuo sprovvisto di quietanza;

rilevato che all'art.1 dell'atto di mutuo, nella sezione intitolata "condizioni per l'erogazione" la parte mutuataria (la società [REDACTED] di [REDACTED] e C.) prende atto che l'erogazione del finanziamento è subordinata al verificarsi di due condizioni:

- a) la produzione alla banca entro novanta giorni dalla sottoscrizione del mutuo di dichiarazione notarile che attesti

l'avvenuta iscrizione ipotecaria, del duplo dell'iscrizione ipotecaria e di copia in forma esecutiva del mutuo;

b) all'esito, la sottoscrizione di atto di erogazione e quietanza nella forma dell'atto pubblico;

e che l'erogazione verrà effettuata entro il termine di 15 giorni lavorativi bancari a decorrere dalla consegna della documentazione di cui alla lettera a), fermi il termine di cui alla medesima lett. a) e la condizione di cui alla successiva lett. b);

rilevato, pertanto, che l'atto di mutuo non contiene la quietanza delle somme erogate;

ritenuto che, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare che il contratto di mutuo e l'atto di erogazione e quietanza rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass. n. 17194/2015 e Cass. n. 6174/2020);

rilevato che il contratto di finanziamento che non documenti l'esistenza attuale di obbligazioni di somme di denaro non può assumere valore di titolo esecutivo per effetto della sua integrazione con le quietanze dei versamenti fatti al mutuatario e degli estratti dei libri contabili dell'istituto mutuante, trattandosi di atti non formalmente omogenei con esso, in quanto manca il ricevimento da parte di notaio della dichiarazione negoziale costitutiva di debiti pecuniari (cfr. Cass. n. 4293/1979);

rilevato che non risulta prodotto in atti l'atto di erogazione e quietanza;

ritenuto, pertanto, che appare fondata la doglianza relativa all'inesistenza di un titolo esecutivo per il pagamento delle somme richieste in precetto;

ritenuto, pertanto, che sussistano gravi motivi per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;

ritenuto che debbano essere concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., stante la richiesta formulata a verbale da entrambe le parti;

P.Q.M.

Sospende l'efficacia esecutiva del titolo, costituito dal contratto di mutuo fondiario a rogito del notaio ██████████ a di ████████ del 29.04.2011, rep. n. ████████.

Concede il richiesto termine ex art.183, sesto comma, c.p.c., a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, e fissa udienza alla data del ████████,2021, ore 9.30.

Si comunichi.

Aversa, 15.06.2021

Il Giudice

Dott. Antonio Cirma